

SCHEDE DELLE PRINCIPALI RIFORME ATTUATE DAL GOVERNO

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

La Legge di bilancio per il 2020 contiene delle norme che investono una molteplicità di aspetti.

Finanza pubblica e revisione della spesa

- Sterilizzazione degli aumenti dell'IVA (art. 1, co. 2-3): si prevede la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti programmati delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti. Per gli anni successivi al 2020 si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12 per cento e dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25 per cento) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5 per cento) a decorrere dal 2022.
- Semplificazione del meccanismo di contabilizzazione dei risparmi (art. 1, co. 590-602): cessa l'applicazione di alcune disposizioni per il contenimento di varie tipologie di spese delle Pubbliche Amministrazioni. A fronte di ciò, le Pubbliche Amministrazioni (esclusi Regioni, Enti Locali, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato, mediamente, negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Le Amministrazioni dovranno anche risparmiare annualmente un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione della normativa previgente, incrementato del 10 per cento. Specifiche norme intervengono, poi, sui compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese) spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle PA interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
- Risparmi ICT (art. 1, co. 588 e 610-613): si dispone che le Amministrazioni Pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio del 10 per cento sulla spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico e un risparmio del 5 per cento sulla spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche di tipo *Data Center*.
- Acquisti centralizzati (art. 1, co. 581-587): si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le Amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Inoltre, si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di CONSIP S.p.A. anche con riferimento ai lavori pubblici.
- Spending review delle Amministrazioni centrali: sono previsti risparmi di spesa quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione Tecnica in 977 milioni per il 2020, 967 milioni per il 2021 e 953 milioni a decorrere dal 2022.
- Finanza regionale: i) anticipata di un anno la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 1, co. 541-545); ii) istituito un Fondo con una dotazione di 250 milioni nel 2020 e di 400 milioni annui a decorrere dal 2021, destinato alle Regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, co. 866-875).
- Finanza locale: i) destinazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, di 110 milioni a ristoro del minor gettito ad essi derivante a seguito dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013 (art. 1, co. 554); ii) aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020- 2022 (art. 1, co. 555); iii) ampliamento delle possibilità per gli enti locali, le Regioni e le Province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti ed a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 1, co. 556); iv) un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) individuerà le modalità e i criteri per la riduzione della

SCHEDA N. 1

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato con l'obiettivo di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (art. 1, co. 557); vi) il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)¹ viene così rideterminato: a) si prevede un incremento della dotazione annuale del Fondo pari a 100 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024; b) si riduce la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2020 di circa 14,2 milioni annui per via della minore esigenza di ristoro ai Comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU; c) i Comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse, saranno stabiliti con un DPCM annuale (art. 1, co. 848-851).

- Ripiano del disavanzo di amministrazione per mancati trasferimenti (art. 1, co. 876): si amplia la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolate e Unioni di Comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all'esercizio precedente e sia conseguenza del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.
- Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva (art. 1, co. 616-620): Le Amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, potranno richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.
- Royalties da idrocarburi (art. 1, co. 736-737): si dispone che le esenzioni dal pagamento delle *royalties* previste, a legislazione vigente, per i concessionari di coltivazione di idrocarburi si applichino, a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di metri cubo standard (Smc) di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori, relativamente al triennio 2020-2022, si prevede il versamento del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas, alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ai primi 80 milioni di Smc di gas ed alle prime 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Tassazione ed agevolazioni fiscali

- Tassazione immobiliare: i) si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, l'aliquota della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato, nei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, co. 6); ii) si prorogano al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici² (art. 1, co. 70 e 175); iii) si consente di detrarre dall'IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. 'Bonus facciate', art. 1, co. 219-224)³; iv) si effettua una complessiva riforma dell'imposizione

¹ Esso costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni stessi.

² La proroga riguarda le detrazioni fiscali per le spese sostenute nel 2020 per interventi di ristrutturazione edilizia (pari al 50 per cento della spesa fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e di riqualificazione energetica sui singoli immobili (pari al 50 per cento della spesa per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Per alcune tipologie di intervento per la riqualificazione energetica è prevista una detrazione pari al 65 per cento delle spese effettuate. Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, è prorogato per l'anno 2020 anche la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fino a una spesa di 10.000 euro.

³ È prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento per spese sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

immobiliare locale, unificando l'imposta municipale propria (IMU) e la TASI (art. 1, co. 738-783); v) si istituiscono, dal 2021, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, in sostituzione delle molteplici forme di prelievo oggi vigenti (art. 1, co. 816-847); vi) si conferma la vigente deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell'anno 2019 (art. 1, co. 4-5).

- Riforma della riscossione degli enti locali (art. 1, co. 784-815): si introduce una complessiva riforma della riscossione degli enti locali: i) si prevede che tutte le somme appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente; ii) si disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; iii) si introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; iv) si modifica la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; v) si disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute in attesa di una normativa specifica da parte degli enti; vi) si istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali; vii) si prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.
- Imposta sostitutiva sugli immobili strumentali (art. 1, co. 690): si ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento - originariamente previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge di Stabilità 2016 - dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) (art. 1, co. 710-711): si estende l'ambito di applicazione di tali imposte agli enti non commerciali e alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia.
- Rivalutazione dei beni (art. 1, co. 693-704): viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva prevede un'unica aliquota all'11 per cento. Per i redditi sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, l'aliquota aumenta dal 20 al 26 per cento. Si prevede, inoltre, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia) attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
- Imposte sui redditi sulle persone fisiche: i) si riducono le detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per gli interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale e le spese sanitarie per patologie gravi (art. 1, co. 629); ii) si condiziona l'agevolazione all'utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, co. 679-680).

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

- Imposte sui redditi per le imprese: i) viene ridotta, sino ad azzerarla per alcuni modelli, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento a quelli ritenuti inquinanti (art. 1, co. 632-633)⁴; ii) in relazione al regime forfettario, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020. Si reintroduce, inoltre, per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Si stabilisce, inoltre, un sistema di premialità⁵ per incentivare la fatturazione elettronica (art. 1, co. 691-692).
- Accisa sul gasolio commerciale (art. 1, co. 630): i veicoli euro 3 e inferiori, dal 1 ottobre 2020, e, quelli euro 4, dal 1 gennaio 2021, sono esclusi dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale. Si prevede, inoltre, che a partire dal 1 gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria Euro 4 o inferiori.
- Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (art. 1, co. 631): al fine di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone, inoltre, un complessivo riordino all'interno del Testo Unico sulle Accise.
- Istituzione dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile - '*Plastic Tax*' (art. 1, co. 634-658): si istituisce l'imposta sulla plastica utilizzata con funzioni di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta non è dovuta per i prodotti compostabili secondo la normativa europea, per le siringhe rientranti nei dispositivi medici e per i beni ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero esportati in altri Stati. L'aliquota ammonta a 0,45 euro per chilogrammo di materia. Si riconosce un credito di imposta alle imprese che producono plastica da imballaggio pari al 10 per cento delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico della produzione di manufatti compostabili, secondo i criteri stabiliti dal Piano nazionale per la plastica sostenibile.
- Accise sui tabacchi lavorati e imposta sul consumo dei prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 1, co. 659-660): è previsto un incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati. In particolare viene innalzato l'importo dell'accisa minima sul ogni chilogrammo di prodotto, che per i sigari passa da 30 a 35 euro, per i sigaretti aumenta da 32 a 37 euro e per il tabacco trinciato passa da 125 a 130 euro. Viene, inoltre, incrementato l'onere fiscale minimo sulle sigarette, che passa da 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'IVA. Sono anche elevate le aliquote di base

⁴ Si prevede una modifica della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF del reddito derivante da fringe benefit aziendali, con percentuali in aumento al crescere delle emissioni di CO₂. In particolare, la percentuale di reddito da *fringe benefit* che concorre a formare la base imponibile è pari al 25 per cento per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km, al 30 per cento per le auto con emissioni di CO₂ comprese tra 60 g/km e 160 g/km, al 40 per cento per le auto con emissioni di CO₂ comprese tra 160 g/km e 190 g/km per l'anno 2020, con incremento al 50 per cento a partire dal 2021, e del 50 per cento per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020, incrementata al 60 per cento a partire dal 2021.

⁵ Per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni rispetto ai cinque attualmente vigenti.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

sui tabacchi lavorati. Sono, infine, soggetti ad imposta sul consumo anche i prodotti ausiliari al fumo, come i filtri e le cartine.

- Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti -'Sugar Tax' (art. 1, co. 661-676): si istituisce un'imposta nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione (cd. 'sugar tax').
- Pagamenti elettronici (art. 1, co. 289-290): si stanziavano 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici.
- Imposta sui servizi digitali (art. 1, co. 678): si modifica l'imposta sui servizi digitali introdotta dalla LdB per il 2019 e se ne consente l'applicazione dal 1 gennaio 2020, svincolandone l'operatività dalla normativa secondaria.
- Lotta all'evasione (art. 1, co. 681-686): si stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono.
- Entrate da giochi (art. 1, co. 727-730 e 731-735): si dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro con incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi di *videolottery*, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
- Rimodulazione della tassazione sui buoni pasto (art. 1, co. 877): per i buoni pasto cartacei il limite per la non imponibilità ai fini IRPEF passa da 5,29 a 4 euro, a fronte di un incremento da 7 a 8 euro per i buoni pasto elettronici. La modifica mira a favorire l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, quindi tracciabili, che rendono più difficile l'evasione. Inoltre, i buoni pasto cartacei sono più facilmente utilizzabili da soggetti diversi dal titolare, quindi con finalità di elusione fiscale e la gestione amministrativa risulta più complessa e costosa per le aziende.

Lavoro ed occupazione

- Costituzione del 'Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti' (art. 1, co. 7) con una dotazione di 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021. L'individuazione delle misure per riduzione del carico fiscale sono state inizialmente demandate a interventi normativi successivi. A tal fine è intervenuto il D.L. n. 3 del 2020 (cvt. con L. n. 21/2020) che ha previsto: i) un trattamento integrativo, aumentato fino a 100 mensili, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro annui; ii) un'ulteriore detrazione, parametrata al reddito, per lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro (cfr. Scheda "Decreto Cuneo" - D.L. n. 3/2020 (cvt. con Legge n. 21/2020) - Elementi di sintesi).
- Sgravio contributivo per gli apprendisti (art. 1, co. 8): le imprese fino a 9 dipendenti che, nel 2020, assumono apprendisti maturano uno sgravio contributivo del 100 per cento per i primi tre anni di contratto. Si applicherà l'aliquota del 10 per cento già in vigore per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo. Lo sgravio è disposto per la stipula di contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

SCHEDA N. 1

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

- Riduzione dei premi INAIL (art. 1, co. 9): si anticipa al 2022 la stabilizzazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già in vigore dal 2023.
- Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile (art. 1, co. 10): viene concesso ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 50 per cento sui contributi previdenziali dovuti per le assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età, effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni).
- Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (art. 1, co. 11): le regole procedurali dello sgravio contributivo *under-35* saranno applicate a partire dal 2020 anche alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (introdotto ex art. 1, co. 706 e ss. della Legge n. 145/2018⁶).
- Non imponibilità della liquidazione anticipata della NASpl (art. 1, co. 12): la liquidazione anticipata dalla NASpl non è imponibile ai fini dell'imposta sui redditi se finalizzata al conferimento in una cooperativa di lavoro.
- Contributi addizionali per il lavoro temporaneo (art. 1, co. 13): sono esclusi dall'obbligo di corrispondere l'addizionale contributiva per i contratti a termine i contratti stagionali per prestazioni nel territorio della provincia di Bolzano ed i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
- Proroga del congedo obbligatorio di paternità (art. 1, co. 342): viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni. Tale congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. La spesa prevista è di 74 milioni per il 2020.
- Attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC) (art. 1, co. 479-481): si dispone lo stanziamento di 35 milioni dal 2020 per i centri di assistenza fiscale (CAF) per consentire la presentazione delle domande per il RdC e la PdC, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- CIGS, aree di crisi e formazione (art. 1, co. 491-494): si consente l'impiego, nel 2020, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria o mobilità in deroga. Si aumentano di 46,7 milioni, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Previdenza

- Proroga dell'«Ape sociale» e di «Opzione donna» (art. 1, co. 473 e 476): si prevede la possibilità di fruizione del pensionamento anticipato riservato alle donne (cd. Opzione-donna) per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018. Si proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta «APE sociale», consistente in un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti

⁶ Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi datoriali per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con dottorato o laurea magistrale (rispettivamente *under-30* e *under-34*). L'esonero ammonta al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

pensionistici a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (disoccupazione o condizioni familiari sfavorevoli).

- Modifica della disciplina transitoria in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (art. 1, co. 477-478): la modifica prevista è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte - e pari o inferiori a 4 volte- il trattamento minimo stabilito dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
- Accantonamenti di spesa e revisione della stima degli oneri di spese pensionistiche (art. 1, co. 609 e 624-625): si opera, in base ad una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di 'Quota 100', per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica. La riduzione ammonta a 300 milioni nel 2020, 900 milioni nel 2021 e 500 milioni nel 2022, ed è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di Aggiornamento del DEF 2019. Vengono, inoltre, accantonate e rese indisponibili per la gestione risorse per 1 miliardo nel 2020, in termini di competenza e di cassa, secondo quanto indicato nell'elenco n. 2 allegato alla LdB per il 2020.

Politiche sociali e della famiglia

- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e 'Fondo di Garanzia per la prima casa' (art. 1, co. 233-234): 150 milioni nel triennio 2020-2022 sono assegnati al 'Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione'. Sono anche allocati 10 milioni nel 2020 al 'Fondo di garanzia per la prima casa' con riduzione dell'accantonamento per il rischio dall'8 per cento al 6,5 per cento.
- 'Fondo per la disabilità e la non autosufficienza' (art. 1, co. 330-331): è istituito Fondo a carattere strutturale con una dotazione di 29 milioni (oltre ai 50 per le non-autosufficienze) per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni annui a decorrere dal 2022. Le risorse sono indirizzate ad interventi a sostegno della disabilità, al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche in materia. Viene, inoltre, incrementato di 50 milioni per il 2020 il Fondo per le non autosufficienze, istituito con la Legge finanziaria 2007. Tale Fondo ha come obiettivo la copertura dei costi di assistenza socio-sanitaria per le persone con gravissima disabilità e anziani non autosufficienti, favorendone la permanenza presso il proprio domicilio.
- 'Fondo per le vittime di gravi infortuni' (art. 1, co. 482): il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato di 1 milione per il 2020, di 2 milioni per il 2021 e di 3 milioni per l'anno 2022.
- 'Diritto al lavoro dei disabili' (art. 1, co. 332): il 'Fondo per il diritto al lavoro dei disabili' è incrementato di 5 milioni per il 2020. In particolare, ai datori di lavoro è concesso un incentivo differenziato in base alla gravità della disabilità.
- Integrazione dei disabili attraverso lo sport (art. 1, co. 333): viene autorizzata una spesa di 500.000euro nel 2020, da destinare alle attività del 'Progetto Filippide'. Il contributo è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.
- Diritto allo studio delle persone disabili (art. 1, co. 335): si incrementa di 12,5 milioni per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Allo stato, il contributo alle suddette scuole ammonta a 23,4 milioni annui a decorrere dal 2017.
- Rifinanziamento del 'Fondo disabilità grave' (art. 1, co. 490): si incrementa di 2 milioni per il 2020 la dotazione del 'Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del

SCHEDA N. 1

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

sostegno familiare'. Detto fondo era stato istituito con una dotazione pari a 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

- **'Fondo assegno universale e servizi alla famiglia'** (art. 1, co. 339): viene istituito il fondo con una dotazione pari a 1.044 milioni per il 2021 e a 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022. Il fondo è destinato a costituire la base per l'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Dal 2021 nel Fondo confluiranno le risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di Natalità, del 'Bonus asilo nido' e per forme di assistenza presso la propria abitazione. Le misure a sostegno della famiglia verranno attuate attraverso provvedimenti normativi a valere sulle risorse del Fondo.
- **'Assegno di natalità' e 'Bonus asilo nido'** (art. 1, co. 340-341 e 343-344): si rinnova il contributo economico dello stato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. In particolare, esso può essere richiesto all'INPS, che lo versa per un massimo di 12 mesi, secondo tre fasce di ISEE: 1.920 euro (160 euro al mese) per le famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro; 1.440 euro (120 euro al mese) per le famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e inferiore a 40.000 euro; 960 euro (80 euro al mese) per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.
- Si modifica, inoltre, la disciplina del bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici e privati e per le forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche ('Bonus asilo nido e per forme di assistenza presso la propria abitazione'). A decorrere dal 2020 il contributo, in forma di rimborso, può essere richiesto all'INPS, che lo versa secondo tre fasce ISEE: massimo 3.000 euro annui per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro; massimo 2.500 euro all'anno per le famiglie con un ISEE tra 25.001 e 40.000 euro; massimo 1.500 euro annui per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro.
- **Esenzione dal canone RAI per gli over-74** (art. 1, co. 355-356): la soglia di reddito al di sotto della quale si applica l'esenzione dal canone RAI per gli over-74 sale da 6.700 a 8.000 euro.

Istruzione e competenze

- **Fondo per le retribuzioni dei dirigenti scolastici** (art. 1, co. 255): si stanziavano 30 milioni annui a decorrere dal 2020 da destinare al 'Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato' dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato.
- **Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica ed innovazione digitale nella didattica** (art. 1, co. 256-257): si incrementano di 14 milioni per il periodo 2020-2022 le risorse destinate alla formazione dei docenti, al fine di potenziare la qualificazione in materia di inclusione scolastica. Per il 2020 si incrementano di 2 milioni le risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica.
- **Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno** (art. 1, co. 266): vengono stanziati 12,1 milioni nel 2020, 54,3 milioni nel 2021 e 49,8 milioni annui a decorrere dal 2022 per l'immissione in ruolo di 1.090 nuovi docenti di sostegno.
- **Utilizzo presso l'Università dei docenti delle istituzioni scolastiche** (art. 1, co. 605): a decorrere dal 2020, si riduce da 25,8 milioni a 11,6 milioni il limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle Università, di docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche per svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

- Edilizia scolastica (art. 1, co. 258-260): 10 milioni provenienti dal 'Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese' già assegnati al Ministero dell'Istruzione (MI) e non impegnate sono destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per il 2023. Per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione saranno affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici e si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per pareri e nulla-osta.
- Abbonamenti a quotidiani e periodici (art. 1, co. 389-392): a decorrere dal 2020 si prevede la concessione di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la copertura, fino al 90 per cento, della spesa sostenuta entro l'anno precedente per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (nel limite di 20 milioni annui).
- Carta 'App18' (art. 1, co. 357-358): proroga al 2020 della carta erogata ai 18enni per l'acquisto di prodotti e servizi culturali con uno stanziamento complessivo di 160 milioni.
- Diritto allo studio universitario (art. 1, co. 265): per il 2020, si incrementa di 31 milioni il 'Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari'. Tale fondo ha come obiettivo la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Le risorse confluiscono in appositi fondi regionali aventi destinazione vincolata.
- Potenziamento dell'offerta formativa della scuola per l'infanzia (art. 1, co. 279): si incrementa di 390 unità la dotazione organica dei docenti nella scuola dell'infanzia per il potenziamento dell'offerta formativa.
- Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (art. 1, co. 282-285): le risorse per il funzionamento e l'affidamento degli incarichi di insegnamento nell'ambito delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono incrementate di 1,5 milioni annui dal 2020 per iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di 10 milioni annui quale rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca. Inoltre, gli AFAM potranno attribuire incarichi di insegnamento annuali rinnovabili, previo espletamento di procedure pubbliche.
- Sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito (art. 1, co. 346 e 347): si stabilisce, a partire dal 2021, la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da parte dei componenti delle famiglie dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.
- Fondo per la ricerca (art. 1, co. 240-248 e 250-252): si istituisce un apposito fondo per potenziare la ricerca svolta da Università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, autorizzando la spesa di 25 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni annui a decorrere dal 2022. A tal fine, si costituisce l'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.
- Programmi spaziali (art. 1, co. 253-254): relativamente al quinquennio 2020-2024, si incrementano le somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del 'Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese', volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea.

SCHEMA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

- Interventi per gli istituti tecnici superiori (ITS) e l'educazione alla cultura di impresa (art. 1, co. 410-412): viene disposto che la revisione dell'organizzazione delle strutture e dei percorsi di formazione venga effettuata ogni due anni a partire dal 2020 e non più a tantum. Inoltre, al fine di favorire la diffusione della cultura tecnica e scientifica, una quota del 'Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore', pari a 15 milioni, viene destinata per il 2020 a investimenti per la realizzazione di sedi e laboratori destinati allo svolgimento di attività in linea con l'innovazione tecnologica 4.0.
- Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi (art. 1, co. 721): si conferma che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle Università non statali legalmente riconosciute.
- Incremento dei fondi per la ricerca (art. 1, co. 861): si incrementa, infine, il 'Fondo per il finanziamento ordinario delle università' (FFO) di 5 milioni nel 2021, 15 milioni nel 2022, 25 milioni nel 2023, 26 milioni nel 2024, 25 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni annui a decorrere dal 2027.

Infrastrutture

- Istituzione del Fondo per gli Investimenti delle Amministrazioni Centrali (art. 1, co. 14-15, 24-25 e 27): si istituisce detto fondo con una dotazione complessiva di 20.812 milioni nel periodo 2020-2034 (di cui 2.249 nel triennio 2020-2022) da destinare alle amministrazioni centrali per interventi volti al rilancio degli investimenti e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti, al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.
- Risorse destinate agli investimenti: i) si prevede l'assegnazione per gli anni dal 2020 al 2024 di 500 milioni annui di contributi per investimenti da parte dei Comuni in materia di efficientamento energetico (inclusi gli interventi per efficientare l'illuminazione pubblica, per il risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, co. 29-37); ii) si modifica la disciplina relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei Comuni con un incremento dei fondi da 4,9 a 8,8 miliardi nel periodo 2021-2034 (art. 1, co. 38); iii) si prevede che i Comuni beneficiari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio debbano affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF (art. 1, co. 39); iv) si istituisce un fondo per la concessione di contributi ai Comuni per la rigenerazione urbana e la riduzione del degrado con 8.500 milioni nel periodo 2021-2034 (art. 1, co. 42-43); v) si istituisce un fondo con una dotazione di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 per gli investimenti da parte dei Comuni nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 1, co. 44-46); vi) si prevede l'assegnazione ai Comuni di 2.783 milioni per gli anni dal 2020 al 2034, destinati alla spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici, strade, ponti e viadotti (art. 1, co. 51-58); vii) si istituisce un fondo pari a 100 milioni annui dal 2021 al 2023, e a 200 milioni annui dal 2024 al 2034, per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di costruzione, messa in sicurezza, ristrutturazione o riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (art. 1, co. 59-61).

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

- Manutenzione straordinaria delle strade (art. 1, co. 62-64): le Province e le Città Metropolitane riceveranno contributi aggiuntivi per 2,7 miliardi per il periodo 2020-2034 per il finanziamento degli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria (3,6 miliardi, gli stanziamenti complessivi) e di 3,5 per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di loro proprietà. In particolare, a quest'ultimo fine, si stanziavano 855 milioni per i prossimi 5 anni (2020-2024), che si aggiungono agli 830 milioni dal 2020 al 2024 in parte già assegnati agli enti locali e alle risorse già stanziato per il fondo investimenti nelle annualità 2017, 2018 e 2019.
- Messa in sicurezza del territorio (art. 1, co. 66): le Regioni a statuto ordinario avranno 2,4 miliardi aggiuntivi per un totale 5,6 miliardi nel periodo 2021-2034 per la realizzazione delle opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.
- 'Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane' (art. 1, co. 47-50): si istituisce il Fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni annui nel periodo 2022-2024, per finanziare il 50 per cento degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di Comuni e di Unioni di Comuni.
- 'Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare' (art. 1, co. 437-443): si promuove il programma, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Il programma finanzia progetti proposti da Regioni, le Città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia e i Comuni con più di 60.000 abitanti e valutati da un'Alta Commissione. Si istituisce anche un fondo denominato 'Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare', con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 854 milioni per gli anni 2020-2033.
- Investimenti nelle isole minori (art. 1, co. 553): si istituisce il 'Fondo per gli investimenti nelle isole minori' con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a 56 milioni per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei Comuni delle isole minori.
- Interventi per il settore dei trasporti e portuale: i) si finanzia la metropolitana di Torino con 828 milioni nel periodo 2020-2032 (art. 1, co. 16); ii) viene esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta concesso per gli investimenti nelle zone Economiche Speciali (ZES), delle quali è, altresì, prevista una modifica della *governance* (art. 1, co. 316).
- Fondo per la Crescita Sostenibile (art. 1, co. 85-90): le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile (FSC) possono essere usate per la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere specifici programmi di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Inoltre, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le risorse possono essere usate per la concessione di un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento stesso. In ogni caso, il sostegno non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. Per le stesse finalità possono anche essere usate le risorse del 'Fondo rotativo per il sostegno

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

alle imprese e agli investimenti⁷. I fondi ammontano nel complesso a 200 milioni, di cui 10 nel 2020, 40 nel 2021 e 50 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

- **Monitoraggio sicurezza degli immobili** (art. 1, co. 118): per il monitoraggio strutturale continuo degli immobili è riconosciuto un credito di imposta pari a 1,5 milioni annui nel biennio 2020-2021.
- **Trasporto intermodale** (art. 1, co. 110-112): si stanziavano 20 milioni per il 2021 per il miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria (45,4 milioni erano già stati autorizzati per il 2016, 44,1 milioni per il 2017 e di 48,9 milioni per il 2018).
- **'Bonus facciate'** (art. 1, co. 219-224): si stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

Ambiente e territorio

- **Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l'edilizia residenziale pubblica** (art. 1., co. 65): gli enti pubblici gestori del patrimonio residenziale pubblico e che producono elettricità da fonti rinnovabili possono accedere al sistema di scambio per il sostegno alle fasce sociali più disagiate.
- **Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica** (art. 1, co. 70 e 175): si prorogano per il 2020 le detrazioni per efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed elettrodomestici. Inoltre, si ripristina la possibilità per i cittadini di fruire del sostegno, come sconto in fattura, per gli interventi importanti di primo livello di ristrutturazione, di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015) e per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro⁷.
- **Fondo per il 'Green New Deal'** (art. 1, co. 85-100): si istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di 4,2 miliardi per gli anni 2020-2023. Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Una parte delle risorse sarà destinata alla concessione di garanzie a titolo oneroso, di cui al Fondo per la Crescita Sostenibile nella Sezione 'Infrastrutture'. Si istituisce, nell'ambito del 'Fondo di Garanzia per la prima casa', una sezione speciale per la concessione di garanzie per interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica nella misura massima del 50 per cento della quota capitale.
- **Ricostituzione del 'Green Climate Fund'** (art. 1, co. 96): si prevede la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del 'Green climate Fund' previsto dalla L. 204/2016, autorizzando una spesa di 33 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per un totale di 462 milioni nel periodo 2020-2028.
- **Transizione ecologica e sussidi ambientalmente dannosi** (art. 1, co. 98-100): viene istituita la 'Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi'⁸ con il compito di individuare le modalità per rendere permanente il Fondo per il 'Green New Deal' e di elaborare una

⁷ In tal modo, le detrazioni vengono trasformate in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

⁸ La Commissione interministeriale si è già riunita il 13 febbraio e il 4 aprile 2020.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni a partire dal 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili. L'obiettivo è di ridurre la spesa pubblica e di sostenere innovazioni e investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.

- Green mobility (art. 1, co. 107-109 e 113-117): il rinnovo del parco-auto della Pubblica Amministrazione (PA) dovrà avvenire per almeno la metà attraverso l'acquisto o il noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibridi. Inoltre, sono stanziati 3 milioni per il 2020 per il rinnovo dei veicoli adibiti ad uso commerciale.
- Efficientamento energetico degli edifici scolastici (art. 1, co. 263-264): un decreto del MIUR definirà il piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Gli edifici saranno individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del 'Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese' già assegnate al MIUR per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tali interventi sono destinati 20 milioni in ognuno degli anni 2022 e 2023.
- Misure per l'economia circolare del territorio (art. 1, co. 524-527): gli esercenti di impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas possono fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta da tali impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici.
- Assegnazione dei fondi delle aste ETS (art. 1, co. 606): si modificano le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all'asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione la quota destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Divari territoriali

- Governance del FSC (art. 1, co. 309): vengono modificati i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del 'Fondo di Sviluppo e Coesione' (FSC) nel 'Piano Sviluppo e Coesione', prevedendo che si operi in coerenza con le cinque nuove 'missioni' della politica di coesione individuate dalla Nota di Aggiornamento al DEF 2019.
- Clausola del 34 per cento (art. 1, co. 310): si modificano le modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della clausola sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di risorse ordinarie in conto capitale proporzionale alla popolazione residente.
- Investimenti in infrastrutture sociali nel Mezzogiorno (art. 1, co. 311-312): si assegna ai Comuni del Mezzogiorno un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 (75 milioni annui) da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali (sanità, istruzione e servizi per la comunità).
- Strategia nazionale per le aree interne del Paese (art. 1, co. 313-314): si istituisce il 'Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali' con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della 'Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne'. Si incrementano, inoltre, di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla 'Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese'.
- Zone economiche speciali (ZES) (art. 1, co 313 e 316): si modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS), prevedendo che le ZLS possano essere istituite solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del TFUE e che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES. In particolare, si estendono a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

originariamente solo per le ZES. Si proroga, infine, al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.

- Focus sul Mezzogiorno dei crediti di imposta per le imprese e degli sgravi contributivi: i) proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (art. 1, co. 319); ii) aumento per il 2019 e il 2020 dello sgravio contributivo per gli *under-35* al 100 per cento (art. 1, co. 10). La maggiorazione del contributo statale per investimenti 'Industria 4.0' nel contesto della 'Nuova Sabatini' è del 100 per cento (in luogo del 30 per cento ordinario) per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel limite complessivo di 60 milioni (art. 1, co. 226).
- 'Resto al Sud' (art. 1, co. 320): per il 2019 e per il 2020, il requisito del limite di età (compreso tra i 18 e i 45 anni) si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della LdB per il 2019.
- Fondo 'Cresci al Sud' (art. 1, co. 321-326): si istituisce, nell'ambito della programmazione dei Fondi di Coesione 2014-2020, un Fondo della durata di 12 anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021.
- Sostegno agli investimenti nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma (art. 1, co. 218): si proroga fino al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese situate nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

Attrazione degli investimenti e sostegno alle imprese

- Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali - Piano 'Transizione 4.0' (art. 1, co. 184-197): si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in sostituzione del super- ed iper-ammortamento. Il credito copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello di 'Industria 4.0'⁹. Le aliquote del credito di imposta sono differenziate: i) per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il 40 per cento (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni) e il 20 per cento (per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni); ii) per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (*software, system integration, piattaforme e applicazioni*) connessi a investimenti in beni materiali 'Industria 4.0', il 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro; iii) per gli altri beni il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo nel limite massimo di 2 milioni.
- Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, co. 198-209): si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione del preesistente credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Sono ammissibili al credito le seguenti spese: i) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro

⁹ Sono esclusi, tra gli altri, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni.